

**ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI**



**ORIGINALE**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del popolo italiano

Udienza pubblica in  
data 10/12/2009

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**OGGETTO**  
Incompatibilità all'elett-  
rato passivo

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

R.G.N.15583/2009  
cron. 1090  
Rep.

**01090/10**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Corrado Carnevale	Presidente
dott. Salvatore Salvago	Consigliere
dott. Aldo Ceccherini	Consigliere
dott. Aniello Nappi	Consigliere
dott. Maria Rosaria Cultrera	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Roberto Bizzo, domiciliato in Roma, via Pisanelli  
4, presso l'avv. G.Gigli, rappresentato e difeso  
dall'avv. P.Rosa, come da mandato a margine del ri-  
corso

- ricorrente -

Contro

Barbara Repetto Visentini, docimiliata in Roma, via  
F.Confalonieri, presso l'avv. L.Manzi, che la rap-  
presenta e difende unitamente all'avv. C.Bertacchi,  
come da mandato a margine del controricorso

2912  
2009

- controricorrente -

Contro

Presidente pro tempore del Consiglio provinciale di  
Bolzano

- intimato -

Contro

Presidente pro tempore del Consiglio regionale del  
Trentino Alto Adige

- intimato -

Contro

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di  
Bolzano

- intimato -

Contro

Procuratore generale della Repubblica presso la  
Corte d'appello di Trento

- intimato -

Contro

Avvocatura generale della Repubblica presso la Cor-  
te d'appello di Trento, sezione distaccata di Bol-  
zano

- intimato -

avverso

la sentenza n. 135/2009 della Corte d'appello di  
Trento, depositata il 27 giugno 2009

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi

uditi i difensori, avv. Rosa per il ricorrente, che ha chiesto l'accogliemnto del ricorso, e avv. Polomidi, per delega, e Bertacchi per la resistente, che ne hanno chiesto

Udite le conclusioni del P.M., dr. U.Apice, che ha chiesto il rigetto del ricrso.

### **Svolgimento del processo**

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trento ha confermato il rigetto della domanda proposta da Roberto Bizzo per la dichiarazione di ineleggibilità di Barbara Repetto Visentini alla carica di consigliere provinciale di Bolzano, cui era risultata eletta il 26 ottobre 2008.

Hanno ritenuto i giudici del merito che la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 11 lettera c) legge regionale n. 7 del 1983, richiamata dalla legge provinciale n. 3 del 2008, si applica solo agli amministratori che siano anche legali rappresentanti delle società con partecipazione maggioritaria della regione o delle province, in quanto le cause limitative del diritto costituzionale di elettorato passivo vanno interpretate restrittivamente. Sicché Barbara Repetto Vicentini, essendo



amministratrice ma non legale rappresentante di due società a partecipazione pubblica provinciale, è eleggibile.

Hanno precisato comunque i giudici del merito che la società consortile per azioni T.I.S. di cui Barbara Repetto Visentini era amministratrice, risultava partecipata solo in ragione del 41% da parte della Provincia autonoma di Bolzano, che non ne aveva pertanto una partecipazione maggioritaria. Mentre la B.L.S. s.p.a., interamente partecipata dalla provincia e rispondente al modello organizzativo in house, non era ancora operativa al momento delle elezioni, benché già costituita e iscritta nel registro delle imprese, e Barbara Repetto Visentini se ne è dimessa dalla carica di amministratrice il 12 novembre 2008, dopo essersi autosospesa prima della scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

Contro questa sentenza ricorre ora per cassazione Roberto Bizzo e propone nove motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso Barbara Repetto Visentini.

#### **Motivi della decisione**

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 11 legge regionale n. 7 del 1983,

richiamata dalla legge provinciale n. 3 del 2008, lamentando che i giudici del merito abbiano, in violazione dell'art. 51 Cost., abbiano ridotto l'ineleggibilità ai solo rappresentanti legali delle società a partecipazione maggioritaria della regione o delle province.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 11 legge regionale n. 7 del 1983 e della legge provinciale di Bolzano n. 4 del 2003, lamentando che i giudici del merito abbiano dato delle norme provinciali e regionali un'interpretazione contrastante con quella proposta dalla giurisprudenza per le analoghe norme statali. Il risultato di questa interpretazione è una sostanziale abrogazione del riferimento dell'ineleggibilità agli amministratori o dirigenti delle società a prevalente partecipazione regionale o provinciale.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 11 legge regionale n. 7 del 1983, dell'art. 48 Cost. e dell'art. 12 preleggi.

Sostiene che la sostanziale abrogazione del riferimento agli amministratori o dirigenti delle società a prevalente partecipazione regionale o provinciale viola sia il principio costituzionale della libertà di voto (art. 48 Cost.), per le indebite pressioni



cui può essere sottoposto l'elettorato in ragione della posizione istituzionale del candidato, sia la prescrizione dell'interpretazione conforme alla lettera della legge.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce ancora violazione dell'art. 11 legge regionale n. 7 del 1983 e dell'art. 12 preleggi, lamentando che i giudici del merito abbiano privilegiato il riferimento a una supposta intenzione del legislatore a discapito della lettera della legge.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce ancora violazione dell'art. 11 legge regionale n. 7 del 1983 e dell'art. 12 preleggi, lamentando che i giudici del merito abbiano considerato cumulativa un'elencazione palesemente disgiuntiva delle cariche cui si ricollega l'ineleggibilità, come dimostrato dall'uso della particella "o". Contrariamente a quanto i giudici del merito affermano, il riferimento agli amministratori o dirigenti non è meramente specificativo del riferimento ai legali rappresentanti.

Con il sesto motivo il ricorrente deduce ancora violazione dell'art. 11 legge regionale n. 7 del 1983 e dell'art. 12 preleggi, lamentando che erroneamente i giudici del merito abbiano fatto riferi-



mento alla mens legis nell'interpretazione di una norma dal senso letterale chiarissimo.

Con il settimo motivo il ricorrente deduce ancora violazione dell'art. 11 legge regionale n. 7 del 1983 e dell'art. 12 preleggi, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente ricostruito l'intenzione del legislatore, sulla base della prassi della commissione di convalida delle elezioni, e siano pervenuti all'illogica conclusione di considerare eleggibili gli amministratori e non i consulenti delle società a prevalente partecipazione regionale o provinciale.


Con l'ottavo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 11 legge regionale n. 7 del 1983, lamentando che i giudici del merito abbiano ritenuto sufficiente a escludere la causa di ineleggibilità le sopravvenute dimissioni, peraltro solo da una delle due società interessate. Né è attendibile, o comunque rilevante, che l'altra società, la BLS, non avesse ancora iniziato la sua attività al momento delle elezioni. Mentre è indiscusso in giurisprudenza che la partecipazione maggioritaria dell'ente pubblico rileva anche quando si tratti di maggioranza solo relativa.



Con il nono motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 2325, 2380, 2380 bis, 2382, 2383, 2384, 2385 c.c. e falsa applicazione dell'art. 11 legge regionale n. 7 del 1983, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente interpretato il concetto di società in house providing.

2. Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà. Occorre premettere che, contrariamente a quanto il ricorrente sostiene, non è causa di ineleggibilità la carica di amministratrice della T.I.S. cui Barbara Repetto Visentini era ancora preposta al momento delle elezioni, trattandosi di società nella quale la provincia di Bolzano aveva una partecipazione di maggioranza solo relativa.

Secondo quanto prevede l'art. 11 lettera c) della legge regionale n. 7 del 1983, infatti, non sono eleggibili «i rappresentanti legali, amministratori o dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione o delle Province autonome». Sicché non è sufficiente che l'ente pubblico abbia una partecipazione idonea ad assicurargli il controllo della società, come pure s'è talora affermato in giurisprudenza con riferimento all'analogia normativa statale applicabile alle regioni a statuto ordinario (Cass., sez. I, 20 maggio 2006,



n. 11893, m. 589162), ma è necessario che la partecipazione dell'ente pubblico al capitale della società sia superiore al 50 per cento (Cass., sez. I, 14 gennaio 2008, n. 626, m. 601533, Cass., sez. I, 16 luglio 2005, n. 15104, m. 582404).

E' causa di ineleggibilità invece l'incarico di amministratrice della B.L.S. s.p.a., società a totale partecipazione pubblica, che Barbara Repetto Visentini ricopriva al momento della sua elezione. Né rileva il fatto che in precedenza l'amministratrice avesse dichiarato la sua autosospensione dall'incarico, posto che le sue dimissioni effettive sopravvennero all'elezione, perché, secondo la giurisprudenza di questa corte, le cause di ineleggibilità alle cariche pubbliche elettive, diversamente dalle cause di incompatibilità, limitano il diritto di elettorato passivo e, «ove non siano rimosse entro un certo termine precedente le elezioni, le invalidano, senza che al cittadino sia consentito di scegliere, una volta eletto, tra l'ufficio precedentemente ricoperto e quello elettivo» (Cass., sez. I, 21 luglio 1998, n. 7123, m. 519881, Cass., sez. I, 11 ottobre 1999, n. 11368, m. 530703).

Nella sentenza impugnata si sostiene che la società a partecipazione pubblica non era ancora in attivi-



tà al momento dell'elezione di Barbara Repetto Visentini, sicché, trattandosi di società organizzata secondo il modello in house, la causa di ineleggibilità non sarebbe stata operativa.

Senonché il maggior potere di ingerenza dell'ente pubblico locale nell'amministrazione della società partecipata, cui sia affidato in house un servizio pubblico (Cons. Stato, sez. V, 26 agosto 2009, n. 5082), non esclude affatto, ma anzi giustifica vieppiù, l'operatività della causa di ineleggibilità. Né rileva che la società non abbia ancora intrapreso l'attività per la quale risulta costituita e iscritta nel registro per le imprese, perché l'incidenza sulla libertà di voto, cui la causa di ineleggibilità si ricollega, può derivare anche dalla prospettiva di un futuro esercizio dei poteri connessi alla carica di amministratore.


Occorre dunque stabilire se la causa di ineleggibilità in discussione sia applicabile anche agli amministratori che non abbiano la legale rappresentanza della società a partecipazione pubblica, atteso che, secondo l'art. 11 della legge regionale n. 7 del 1983, non sono eleggibili «i rappresentanti legali, amministratori o dirigenti delle società



per azioni con capitale maggioritario della Regione o delle Province autonome».


Come la stessa corte d'appello ha riconosciuto, a favore dell'interpretazione più estensiva depone il fatto che il riferimento ad amministratori e dirigenti non sia racchiuso tra due virgole, destinate a definirne i termini come apposizione del principale riferimento ai legali rappresentanti. Ciò nondimeno i giudici del merito hanno ritenuto che il riferimento ad amministratori e dirigenti vada inteso come meramente specificativo del riferimento ai legali rappresentanti, perché all'interpretazione della norma come elencazione cumulativa si oppone sia l'uso della disgiuntiva "o" tra i termini "amministratori" e "dirigenti" sia la mancanza dell'articolo determinativo prima di entrambi tali termini. Infatti in altre disposizioni della stessa legge le elencazioni cumulative sono appunto caratterizzate dall'uso sia della congiunzione "e" sia dell'articolo determinativo.

Senonché questi argomenti a base grammaticale appaiono irrilevanti a fronte dell'argomento logico per cui, se il legislatore regionale avesse voluto limitare l'incompatibilità ai soli legali rappresentanti delle società a partecipazione pubblica,



non vi sarebbe stata alcuna esigenza di fare riferimento agli amministratori e ai dirigenti in funzione specificativa. Questi riferimenti si rendono necessari solo in funzione di un'elencazione cumulativa, che peraltro risulta conforme non solo all'analoga disciplina dettata dalla normativa statale per le regioni a statuto ordinario, ma anche alla disciplina dettata dalla provincia di Trento, che ha un identico statuto di autonomia speciale. Infatti l'art. 16 comma 1 lettera c) della legge provinciale trentina n. 2 del 2003 prevede che non sono eleggibili «il legale rappresentante, l'amministratore delegato, il consigliere delegato o il direttore generale delle società con capitale maggioritario della Regione o della Provincia di Trento». Sicché, contrariamente a quanto sembra ritenere la corte d'appello, è evidente che l'amministratore delegato, il consigliere delegato e il direttore generale sono ineleggibili anche quando non abbiano la legale rappresentanza della società. Né hanno rilevanza le prassi interpretative della stessa amministrazione interessata, cui la corte d'appello si richiama.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata. E non essendo necessari ulteriori ac-



certamenti di fatto, questa corte può decidere nel merito.

Si giustifica la compensazione delle spese, in ragione della novità della questione.

**P.Q.M.**

La Corte, in accoglimento del ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata.

Decidendo nel merito, accerta l'ineleggibilità di Barbara Repetto Visentini alla carica di consigliere provinciale di Bolzano, cui era risultata eletta il 26 ottobre 2008, la dichiara pertanto decaduta da tale carica e proclama eletto in sua vece Roberto Bizzo.

Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Roma, 10 dicembre 2009

Il Presidente

*Luca Lauricella*

Il consigliere relatore

(dr. Aniello Nappi)

*Aniello Nappi*

**IL CANCELLIERE**  
Donato Colapinto

*Donato Colapinto*

Depositato in Cancelleria  
21 GEN. 2010

**IL CANCELLIERE**  
Donato Colapinto

*Donato Colapinto*